



# CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 8 Del 15/01/2019	OGGETTO: Definizione pratica re 3110/2016 – Avvio trattativa con INAIL – Direttiva.
-----------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, questo giorno quindici del mese di alle ore 18:215 nella Sede Comunale, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Rita Dappi Assessore		X
Matro Rossi “	X	
Silvia Mancini “		X
Giulio Beltramme “	X	
Marco Taurone	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott. Giuseppe Scaramella

### ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL: I DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE Dott. Giuseppe Scaramella
IN DATA: 15/01/2019	
RESPONSABILE DEL: II Dipart.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
IN DATA:	

Premesso che presso il Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione per le controversie del Lavoro è stata instaurata una controversia (RGN 1901/2010) tra Comune di Cave ed un ex dipendente comunale, relativa al rapporto di lavoro con questo ente;

Che con deliberazione di G.C. n.143 del 27/10/2015, l'amministrazione comunale ha avanzato una proposta transattiva, senza che la stessa costituisse acquiescenza e che la proposta non ha avuto riscontro dalla controparte;

Che con sentenza del Tribunale di Tivoli n.84 del 29.01.2016, esecutiva, notificata al Comune il 09.02.2016, il Comune di Cave è stato condannato, al pagamento delle seguenti somme: danno patrimoniale € 3.053,42 oltre accessori; spese mediche € 1.475,05 oltre interessi danno non patrimoniale € 54.575,00 oltre interessi; spese di giudizio oltre accessori.

Che il Comune di Cave ha provveduto a liquidare il danno patrimoniale, le spese mediche e le spese di giudizio non procedendo alla liquidazione del danno non patrimoniale atteso che, dopo la pubblicazione della sentenza, l'Inail ha riconosciuto un'indennità derivante da inabilità all'ex dipendente, liquidandogli mensilmente una rendita comprensiva anche di somme già previste nell'importo di €54.575,00, determinato dal Giudice nel primo grado di giudizio.

Che è stato chiesto all'Avv. Ruggero Frascaroli (legale che ha assistito l'ente durante l'iter giudiziario) un parere in ordine all'opportunità di impugnare la suddetta sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro n. 84 del 29.1.2016;

Che con deliberazione della G.C. n. 96 del 14/06/2016 si è determinato, a seguito delle informazioni pervenute dall'INAIL di non dar corso al pagamento delle somme relative alla parte della sentenza n.84/2016 del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, per la quota relativa al danno non patrimoniale e relativi interessi, al fine di evitare al Comune di Cave un doppio pagamento per somme dovute a fronte dello stesso evento;

Che con deliberazione di G.C. n.136 del 19/07/2016 è stato conferito incarico legale per impugnare la sentenza n.84/2016 del Tribunale di Tivoli – Sez. Lavoro, al fine di tutelare il Comune di Cave da un doppio pagamento per somme dovute per danno non patrimoniale a fronte dello stesso evento;

Considerato che l'esame dell'appello presso la Corte di Appello di Roma è stato ulteriormente rinviato al 28/05/2019 e che per il 12/09/2018 veniva fissata l'udienza per il pignoramento presso terzi, instaurato dal ricorrente con la notifica del precetto effettuata in data 22/02/2017;

Che con deliberazione di G.C. n. 92/2018 si è ritenuto opportuno procedere al pagamento dell'atto di precetto, acquisito al prot. 1790/2017, per l'importo complessivo di € 25.896,91, al fine di chiudere la procedura esecutiva e di evitare una condanna con aggravii di spese, non potendo attendere l'esito della giudizio di appello (la somma di € 25.896,91 comprende l'importo di € 24.560,68 a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 119,77 a titolo di interessi legali dal dovuto al soddisfo, l'importo di € 328,30 per redazione precetto, rimborso forfettario, CPA ed IVA; l'importo di €888,16 -CPA ed IVA comprese- a titolo di spese legali della procedura di pignoramento);

Che con la suddetta deliberazione n.92/2018 è stato precisato che il pagamento del precetto e la definizione della procedura esecutiva: non costituisce acquiescenza, rimanendo impregiudicata e pendente qualsiasi azione già avviata con il giudizio di appello avverso la sentenza n. 84/2016 sopra richiamata nonché fondate le motivazioni poste a fondamento del ricorso in appello avverso la suddetta sentenza n.84/2016; non impedisce di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del giudizio di appello pendente;

Che l'INAIL di Tivoli ha richiesto al Comune di Cave le somme riconosciute all'ex dipendente quale indennità derivante da inabilità;

Che con deliberazione della G.C. n. 96 del 14/06/2016 si è determinato, a seguito delle informazioni pervenute dall'INAIL di non dar corso al pagamento delle somme relative alla parte della sentenza n.84/2016 del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, a titolo di danno non patrimoniale e relativi interessi, al fine di evitare al Comune di Cave un doppio pagamento per somme dovute a fronte dello stesso evento;

Che l'INAIL di Tivoli ha successivamente richiesto al Comune di Cave le somme riconosciute all'ex dipendente quale indennità derivante da inabilità di complessive € 146.557,41 comprensivo dei ratei già pagati e del valore capitale della rendita;

Che da incontri intercorsi con l'INAIL si rende necessario procedere ad instaurare una trattativa al fine di evitare da parte dell'istituto assicurativo un'azione di rivalsa e nel contempo attendere l'esito dell'udienza fissata per il 28 maggio 2019;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Di avviare, per quanto in premessa esposto, una trattativa con l'INAIL al fine di definire la pratica rc 3110/2016 (Caso n.508380587), per evitare, da parte dell'istituto assicurativo, un'azione di rivalsa e nel contempo, per la definizione, attendere l'esito dell'udienza fissata per il 28 maggio 2019;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**


F.to Dott. Giuseppe Scaramella

**IL SINDACO**

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 25 GEN 2019  
Amm.va



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area

dell'Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Scaramella

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

### IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va  
F.to Giada De Francesco